

# ALL. "B"

## CONTRATTO DI COMODATO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le seguenti parti:

Roma Capitale - Municipio Roma VIII con sede in Roma, Via Benedetto Croce, 50

p.i. 01057861005 rappresentata dal Direttore di Direzione Tecnica del Municipio Roma VIII, Arch. Francesco Febbraro, d'ora in poi indicato come "Comodante"

e  
l'Associazione/i \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_, C.F./P.I. \_\_\_\_\_, legalmente  
rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, d'ora in poi indicato come "Comodatario"

### PREMESSO

- che il Comodante è proprietario di un immobile, denominato "ex casa del custode" sito in Roma, Via Benedetto Croce, 50 i cui ulteriori dati identificativi catastali e planimetria sono contenuti nella documentazione allegata al presente contratto e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
- che con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il verbale della Commissione Tecnico Amministrativa, all'uopo costituita per valutare le domande pervenute a seguito dell'Avviso Pubblico " **per l'affidamento di una stanza sita nella sede del Municipio Roma VIII di Via Benedetto Croce, 50 e dell'utilizzo di n. 3 posti auto ad Associazione, o Associazioni in partenariato, di volontariato di Protezione Civile aventi i requisiti di idoneità tecnica — operativa, iscritte nel Registro Regionale nella sezione Protezione Civile**"
- che il Comodante ha espresso parere favorevole alla stipula del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. **Premessa.** La premessa costituisce parte integrante del presente contratto;
2. **Oggetto e scopo.**

Il Comodante dà in comodato al Comodatario, che accetta, il predetto immobile così identificato al catasto terreni f. 853 pp. 716/p – 718/p – 712/p ( allegato sub A) e costituito da una stanza come da planimetria allegata (allegato sub B) alla presente indicata come da premessa.

Sono concessi in comodato anche le attrezzature ed i beni mobili indicati nell'inventario (allegato sub C) che forma parte integrante del presente contratto e n. 3 posti auto.

Il bene è in ottimo stato di conservazione, esente da vizi, e del tutto idoneo alla sua funzione.

Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con dovuta diligenza, esclusivamente per la propria attività ( o come sede della ODV), impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

Il Comodatario si impegna a stipulare a proprie spese opportuna assicurazione sull'immobile oggetto di comodato presso una Compagnia Assicuratrice di primaria importanza e per un congruo massimale, contro tutti i rischi che possono gravare sull'immobile e per responsabilità civile, e ad esibire la polizza e le ricevute dei premi pagati su richiesta del Comodante. La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia Assicuratrice di risarcimento del Comodante o delle persone danneggiate, ai sensi dell'art. 1917 del codice civile.

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene dato in comodato (compresi gli eventuali beni mobili in esso contenuti) con la dovuta diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso.

### **3. Durata e restituzione del bene dato in comodato**

Il Comodatario, potrà usufruire della disponibilità dell'immobile sopra descritto per la durata di anni 3 (tre) a partire da \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_  
Alla scadenza il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di ulteriori anni 3 (tre) salvo disdetta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno mesi 3 (tre).

Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

### **4. Stima**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 del c.c., il Comodante ed il Comodatario convengono quale valore di stima del bene dato in comodato la somma complessiva di euro 57.500, 00. Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del bene comodato.

### **5. Obblighi delle parti**

Il comodato è a titolo gratuito.

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso in comodato. In particolare si impegna a chiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività ed a ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

Il mancato rilascio di una sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sarà causa di risoluzione del presente contratto.

Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto gli viene consegnato ed affidato nonché a pagare o rimborsare su richiesta del Comodante ogni gravame di tasse e imposte relative ed inerenti all'immobile; le parti espressamente escludono che il predetto pagamento o rimborso costituisca corrispettivo per il presente comodato.

Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato sono a carico del Comodatario le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l'utilizzo dell'immobile.

Sono invece a carico del Comodante tutte le spese che eccedano l'ordinaria amministrazione e che quindi si presentino come spese di straordinaria amministrazione.

Il comodatario dovrà pagare una penale di euro 1.000,00 (mille) al giorno in caso di mancata riconsegna dell'immobile alla scadenza sopra stabilita, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

### **6. Disciplina del contratto**

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, dalle norme degli artt. 1803-1812 del c.c.

L'inosservanza delle condizioni del presente contratto, in particolare di quelle previste ai punti 2,3,5 del presente contratto produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa Comodatario ai sensi degli artt. 1456 e 1804 c.c.

L'estinzione della ODV, nonché la sua fusione, incorporazione o trasformazione in altro ente determinano la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1353 c.c.

Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.

### **7. Spese**

Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma delle parti

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_